

Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA70001735 del 09-05-2019

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2086, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1025/DDA/AM)

Con istanza DDA/2086, pervenuta in data 7 maggio 2019 (prot. n. DDA/0001719), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://xomusic.ru/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
FERRO	REGALO PIU' GRANDE	2008	<omissis>
FERRO	POTREMMO RITORNARE	2015	<omissis>
FERRO	IMBRANATO	2002	<omissis>
FERRO	SERE NERE	2003	<omissis>
FERRO	CONFORTO	2016	<omissis>
FERRO	TI SCATTERO UNA FOTO	2006	<omissis>
FERRO	INCANTO	2014	<omissis>
FERRO	AMORE E' UNA COSA SEMPLICE	2011	<omissis>
FABRI FIBRA	IN ITALIA	2008	<omissis>
FABRI FIBRA	STAVO PENSANDO A TE	2017	<omissis>
FABRI FIBRA	TRANNE TE	2011	<omissis>
FABRI FIBRA	PAMPLONA	2017	<omissis>
FABRI FIBRA	BUGIARDO	2008	<omissis>

Direzione contenuti audiovisivi

FABRI FIBRA	FENOMENO	2017	<omissis>
FABRI FIBRA	PANICO	2013	<omissis>
FABRI FIBRA	DONNE	2011	<omissis>
ZUCCHERO	BAILA	2002	<omissis>
ZUCCHERO	VOLO	1995	<omissis>
ZUCCHERO	COSI CELESTE	1995	<omissis>
ZUCCHERO	VEDO NERO	2006	<omissis>
ZUCCHERO	SENZA UNA DONNA	1987	<omissis>
ZUCCHERO	DIAMANTE	1989	<omissis>
ZUCCHERO	DIAVOLO IN ME	1989	<omissis>
ZUCCHERO	VOCI	2015	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* <https://xomusic.ru/> risulta registrato dalla società REG.RULLC con sede a Mosca, Russia, Office 326, house 3, Vassily Petushkova st.125476, indirizzo email: gross@reg.ru per conto di un cliente la cui identità non è rinvenibile;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2086 è stata presentata da una

Direzione contenuti audiovisivi

delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/2086**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 23 maggio 2019**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore